

FALL. 28/17

SENTENZA
N. 32/17
R.G. 13/2017
CRON. 168/17
REP. 384/17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa	E. LOMBARDI	presidente
Dott.	E. RIZZI	giudice est.
Dott.ssa	F.P. CLARIS APPIANI	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di:

VIGEVANO UNO SOCIETÀ CONSORTILE in liquidazione – cf 02074340189
non comparso

visto il ricorso con cui DEMOFIN srl in liquidazione, con gli avv. Antonio Aloisi e
Davide Pirani

ha chiesto che venga dichiarato il fallimento dell'impresa sopra indicata;

vista la documentazione allegata al ricorso;

R

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 LF;
- B) il debitore è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF in quanto, pur non comparando in udienza, ha prodotto documentazione, tra cui i bilanci dell'ultimo triennio, da cui risulta la compresenza dei requisiti di fallibilità previsti dalla citata norma;
- C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi dell'art. 15 LF;
- D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 15, ultimo comma, LF – il solo ricorrente vanta un credito di 173.500,00 Euro come da atto di precetto notificato in data 30.03.2011; dal documento riportante la situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2016, prodotto dal debitore stesso, risultano perdite portate a nuovo esercizio per oltre 461.000 Euro;
- E) l'impresa, già in liquidazione, si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 LF poiché essendo inattiva non risulta essere in grado di far fronte alle proprie obbligazioni¹;

PQM

visti gli artt. 1, 5 e ss. LF;

visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c.

DICHIARA

il fallimento di VIGEVANO UNO SOCIETÀ CONSORTILE in liquidazione – cf 02074340189 con sede in Vigevano, via Goldoni 16/2

NOMINA

¹ cfr. in proposito, cass.civ. sez. 1, sent. n. 13644 del 30.05.2013 rv. 626448-01 in C.E.D. cassazione



giudice delegato il dott. Erminio Rizzi

NOMINA

curatore Enrico Rossi

professionista che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 codice di rito; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA



per il giorno 13.09.2017 ore 11.30

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di PAVIA, ala vecchia, piano primo, stanza n. 14), avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AUTORIZZA

il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del ~~29~~ 03/2017

il giudice estensore

E. Rizzi

il presidente

E. Lombardi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Pavia, ... 03.04.2017
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Euridice Ravelli



Il Direttore Amministrativo
Euridice RAVELLI

pagina 4 di 4